



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3732 del 15/09/2022

Prot. n° 0304566/22 del 16/08/2022

Ditta Proponente: Sile Costruzioni S.r.l.

Oggetto: Realizzazione di edifici commerciali – no food – P.R.U.S.S.T. 7-93 – integrazioni al giudizio VIA n. 3706 del 28/07/2022

Comuni di Intervento: Chieti e Cepagatti

Tipo procedimento: Valutazione di Impatto ambientale ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)	arch. Pierpaolo Pescara
Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali	ing. Domenico Longhi
Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque	dott. Giancaterino Giammaria (delegato)
Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara	dott. Giovanni Cantone (delegato)
Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara	dott. Gabriele Costantini (delegato)
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio	ing. Eligio Di Marzio (delegato)
Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila	ASSENTE
Dirigente Servizio Opere Marittime	ASSENTE
Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio	
Chieti	ing. Raffaele Spilla (delegato)
Pescara	ing. Daniela Buzzi (delegata)
Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila	dott. Luciano del Sordo (delegato)
Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti	dott. Paolo Torlontano (delegato)
Direttore dell'A.R.T.A	dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)
Esperti in materia Ambientale	
Relazione Istruttoria	Titolare Istruttoria: ing. Erika Galeotti Gruppo Istruttore: dott. Pierluigi Centore





GIUNTA REGIONALE

Si veda istruttoria allegata

Preso atto della documentazione integrativa presentata dalla società Sile Costruzioni S.r.l. in relazione al progetto di “Realizzazione di edifici commerciali – no food – P.R.U.S.S.T. 7-93 – integrazioni al giudizio VIA n. 3706 del 28/07/2022” acquisita al prot. n. 304566 del 16 agosto 2022;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Considerato che il CCR VIA, anche in sede di esame di istanza di VIA postuma, mantiene l'autonomia e la discrezionalità non soltanto tecnica che le è propria;

Considerato che l'Ordinanza sospensiva TAR Pescara n. 279/21, a differenza di quanto affermato dalla proponente, impone l'esame di istanza di VIA postuma ma non certo ne condiziona o limita l'accoglimento o meno della medesima istanza;

Ritenuto che, a differenza di quanto più volte affermato dalla proponente, il TAR Pescara, con Sentenza n. 69 del 7.3.2019, su ricorso della Regione Abruzzo, ha annullato la determinazione conclusiva della CdS sincrona del 18.4.2018, questa avente ad oggetto la richiesta di voltura dei titoli abilitativi della SILE Costruzioni S.r.l.;

Considerato che, nella medesima Sentenza, al provvedimento impugnato è stata espressamente negata la natura di voltura dei titoli abilitativi, in quanto, nell'adottare il provvedimento, la CdS avrebbe dovuto addivenire ad “*un vero e proprio rinnovo del titolo edilizio*” e “*scaduto il titolo edilizio per mancata ultimazione dei lavori entro i termini assegnati, questi non possono essere proseguiti per avvenuta voltura*”, certamente non “*mascherando, sotto la veste di voltura, un provvedimento discrezionale*”;

Vista la Sentenza n. 6440/20 con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello avverso la suddetta sentenza;

Rilevato, quindi, che la proponente è priva dei titoli edilizi a costruire l'opera in esame ed, inoltre, è priva di positiva valutazione ambientale visto il rigetto, con Giudizio n. 2775/2017, dell'istanza di proroga del precedente Giudizio favorevole n. 1925/2012;

Rilevato che la Ditta non ha relazionato in merito al punto 1) delle richieste di cui al Giudizio 3706/22 del CCR-VIA di seguito riportato: “*Relazionare su quanto richiesto nel giudizio n. 3478 del 29/07/2021 e nella Sentenza n. 6044/20 del Consiglio di Stato, e cioè “in cosa consista la differenza tra i lavori e come tale eventuale differenza abbia potuto incidere sui presupposti dell'azione amministrativa” ovvero “come una ipotetica VIA postuma possa incidere sul sindacato di legittimità della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi in contestazione” in quanto ha dichiarato che “L'integrazione richiesta si ritiene esuli dalle competenze tecniche nostre e del CCR VIA perché di fatto afferisce esclusivamente a tematiche di natura legale-amministrativa, già affrontate dal TAR Pescara nella Ordinanza n. 279/2021”*. A tal proposito si rappresenta che nel S.I.A. la ditta dichiara: “*Nel 2005 è stato realizzato solo parte del programma, identificabile sinteticamente con il Centro Commerciale “Megalò” oltre a tutte le urbanizzazioni e le aree pubbliche di cessione previste dal programma e regolarmente cedute con Atto di Cessione Gratuita Notaio De Matteis Rep. 64994 e Racc. 31812 del 12/01/2012. La restante parte del polo commerciale è oggetto della presente valutazione; si sottolinea come lo stesso sia già stato sottoposto a valutazione d'Impatto Ambientale con parere favorevole con prescrizioni n. 1925 del 10/04/2012”*;





GIUNTA REGIONALE

Considerato che il Comitato CCR – VIA, con Giudizio n. 2775 del 23/03/2017, ha rigettato l'istanza di proroga del Giudizio VIA n. 1925/2012 e che con Giudizio n. 2915 del 2018 se ne è ulteriormente confermata la decadenza;

Tutto quanto premesso e considerato, il Comitato CCR-VIA ritiene inoltre che non risulti chiarito quanto già richiesto con Giudizio n. 3478 del 29/07/2021 e nella Sentenza n. 6044/20 del Consiglio di Stato, cioè “*come una ipotetica VIA postuma possa incidere sul sindacato di legittimità della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi in contestazione*”, in considerazione del fatto che il polo commerciale è stato realizzato in riferimento ad un giudizio (il n. 1925 del 10/04/2012) annullato definitivamente dal Comitato CCR -V.I.A.

Visto che la documentazione integrativa relativa agli impatti sulla matrice *atmosfera* evidenzia un incremento delle emissioni: si rileva a tal proposito che l'agglomerato Chieti-Pescara risulta, dai dati di monitoraggio, l'area più impattata dall'inquinamento atmosferico da traffico veicolare.

Preso atto che è stato approvato il Piano di Tutela della Qualità dell'aria da cui si evincono i seguenti obiettivi di piano:

- ✓ *Ridurre le emissioni nell'agglomerato Pescara-Chieti ai fini degli obiettivi di qualità dell'aria;*
- ✓ *Evitare evoluzioni negative della qualità dell'aria nell'agglomerato Pescara-Chieti;*

con i quali il progetto non risulta conforme;

Preso atto che la ditta si è limitata ad inoltrare, in data 23 agosto 2022, l'ennesima diffida volta all'ottenimento del provvedimento richiesto;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI VIA POSTUMA

E inoltre:

- 1. dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la demolizione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile nei termini che verranno stabiliti dai comuni di Chieti e Cepagatti con apposito provvedimento;**
- 2. stabilisce, in ragione della complessità dei fattori da considerare, di nominare, con separato atto, una specifica competenza tecnica, ai fini della valutazione dell'ammontare della sanzione di cui all'art. 29 comma 4 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..**

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

arch. Pierpaolo Pescara

FIRMATO DIGITALMENTE

ing. Domenico Longhi

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





dott. Giovanni Cantone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Raffaele Spilla (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Daniela Buzzi (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretaria Verbalizzante

Ing. Silvia Ronconi

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Valutazione di Impatto Ambientale Art. 23 e seg. del D. Lgs. 152/06 e smi
Realizzazione di Edifici Commerciali - No Food - P.R.U.S.S.T. 7-93 - Localizzati nel
Comune di Chieti e Cepagatti.

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Realizzazione di Edifici Commerciali - No Food - P.R.U.S.S.T. 7-93 - Localizzati nel Comune di Chieti e Cepagatti
Descrizione del progetto:	Il progetto riguarda il completamento del Programma edilizio autorizzato originariamente a seguito dell'Accordo di Programma del 11.04.2002, sottoscritto tra la Regione Abruzzo e il Comune di Chieti, e successivamente in base al nuovo Accordo di Programma sottoscritto anche dal Comune di Cepagatti in data 15.06.2004. Il Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 147 del 13.05.2004 ha suggellato l'approvazione ultima del Programma stesso, ripartito territorialmente sia nel Comune di Chieti che nel Comune di Cepagatti. Nel 2005 è stato realizzato solo parte del programma, identificabile sinteticamente con il Centro Commerciale "Megalò" oltre a tutte le urbanizzazioni e le aree pubbliche di cessione previste dal programma e regolarmente cedute con Atto di Cessione Gratuita Notaio De Matteis Rep. 64994 e Racc. 31812 del 12/01/2012. I lavori di cui al presente progetto completano l'intervento edilizio secondo i parametri previsti nei provvedimenti autorizzativi; l'intervento infatti viene effettuato in parte sul territorio del Comune di Chieti e in parte sul territorio del Comune di Cepagatti, così come la variante al P.R.U.S.S.T. aveva ipotizzato e senza che vengano alterate le superfici ed i volumi da realizzare, così come resta invariata la destinazione d'uso degli immobili.
Azienda Proponente:	S.I.L.E. Costruzioni srl

Localizzazione del progetto

Comune:	Cepagatti
Provincia:	PE
Località	S. Filomena
Altri Comuni interessati:	Chieti
Numero foglio catastale:	28, 39
Particella catastale:	448,450,456,473,474,475,476;4535,4552,4560,4563,4582,4583,4584,4585

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati prodotti e caricati dal Proponente nello Sportello Regionale Ambiente a firma dell'Ing. Albrigi Emanuele, della soc. Georicerche srl, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, al num. n. A3343.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Riscontro Giudizio n. 3706 del 28/07/2022

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo Istruttorio

Dr. Pierluigi Centore





Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Valutazione di Impatto Ambientale Art. 23 e seg. del D. Lgs. 152/06 e smi
Realizzazione di Edifici Commerciali - No Food - P.R.U.S.S.T. 7-93 - Localizzati nel
Comune di Chieti e Cepagatti.

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Massimo Locatelli
----------------	-------------------

Estensore dello studio

Cognome e nome	Albrigi Emanuele, Georicerche srl
Albo Professionale e num. iscrizione	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, al n. A3343

Iter Amministrativo

Acquisizione in atti domanda	Nota n. 0088719 del 07/03/2022
Avviso pubblicazione elaborati VIA	Comunicazione ai sensi dell'art. 24 comma 1, nota n. 112419 del 22/03/2022
Oneri istruttori versati	si

Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VIA" (avvio della procedura)	Publicati sul sito - Sezione "Integrazioni"
01-Progetto definitivo-Tavole pdf.p7m 02-Studio di impatto ambientale 03-Sintesi non tecnica.pdf 04-Perizia giurata	Controdeduzioni 01-06-2022 All A CM OO.UU -scavi-reinterri All B Consistenze a terra Ed.B1-B2 Tav-06 Piante, prosp, sez Ed.B3 Tav-06 Piante, prosp, sez Ed.B4 Tav-07 Piante, prosp, sez Ed.C Tav-06 Piante, prosp, sez modello_11_invio_integrazioni_controdeduzioni (003) Perizia Miro_11082022 Riscontro Richieste Integrazioni

Osservazioni contributi e/o richieste di integrazioni

All'esito della pubblicazione da parte di questo Servizio, della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06 e smi, (nota 112419 del 22/03/2022), sono pervenute le seguenti comunicazioni e/o richieste di integrazioni documentali, cui si rinvia integralmente:

Osservazione SOA, nota n. 0200688 del 23/05/2022;
Osservazione del WWF, nota n. 0200599 del 23/05/2022.

Il proponente, con nota acquisita in atti con n. 216417 del 03/06/2022 ha provveduto a pubblicare il documento di controdeduzioni alle osservazioni.

In data 07/07/2022, con nota acquisita in atti al prot. n. 261880, il WWF ha inviato ulteriori osservazioni.

La presente istruttoria riassume i contenuti di tutta la documentazione integrativa presentata dal proponente.





Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Valutazione di Impatto Ambientale Art. 23 e seg. del D. Lgs. 152/06 e smi
Realizzazione di Edifici Commerciali - No Food - P.R.U.S.S.T. 7-93 - Localizzati nel
Comune di Chieti e Cepagatti.

PREMESSA

La Sile Costruzioni Srl, in data 26/05/2021 nostro protocollo 0222470/21, ha inviato una nota recante “*Istanza per l’avvio del procedimento di VIA postuma, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*”. Successivamente, in data 24/06/2021, la stessa ditta ha integrato la documentazione precedentemente presentata, con 6 pec contenente diversi elaborati.

Il CCR VIA, esaminata la documentazione di cui sopra, in data 29/07/2021 ha espresso il Giudizio n. 3478 di “***Improcedibilità dell’istanza, stante la vigenza del Giudizio del CCR VIA n. 2775 del 23/03/2017 che ha dichiarato il – Rigetto dell’istanza di proroga del Giudizio VIA n. 1925/2012***”.

Successivamente, in data 28/09/2021 nostro prot. 0382848/21, la ditta ha inviato una nota avente ad oggetto “*Revisione dell’istanza per il rilascio di provvedimento di VIA postuma ai sensi dell’art. 29, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, relativo al progetto Realizzazione di edifici commerciali – No food – P.R.U.S.S.T.*”, con allegati una serie di elaborati, pubblicati sullo SRA.

Oltre ai file pubblicati sullo SRA, la ditta ha inviato a mezzo pec, **i Modelli, ripresi dalla DGR 660/2017 ma modificati nei titoli:**

Successivamente, con nota acquisita in atti con n. 47248 del 08/02/2022, gli Avv.ti Guido Alberto Inzaghi, Tommaso Fiorentino, Giulio Cerceo e Stefano Corsi, in qualità di difensori della Sile Costruzioni S.r.l, hanno invitato la “*Regione Abruzzo ed il CCR-VIA a procedere a dare esecuzione all’ordinanza n. 279/2021 del T.A.R. Pescara entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente*”.

Nella citata ordinanza, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ordina all’Amministrazione “*di riesaminare l’istanza di VIA postuma ex art. 29 comma 3 del D.lgs. 152/2006 previa assegnazione all’istante di un termine per integrare la documentazione tramite la modulistica necessaria ai sensi della DGR 660/2017 per adempiere all’ineludibile fase della pubblicazione strumentale alla presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse o possa subire effetti dalle pronunce decisionali, ai sensi e termini di cui agli artt. 23 e 24 del d.lgs. ri, 152 cit.*”. Nelle conclusioni il TAR “*raccoglie l’istanza e per l’effetto sospende l’esecuzione dei provvedimenti impugnati ai fini del riesame da esperirsi nei termini di cui in motivazione*” (Giudizio n. 3524 del 14.10.2021 del CCR-VIA).

Lo scrivente Servizio, ha sottoposto, in data 17/02/2022, la pratica all’attenzione del CCR VIA, ai fini delle valutazioni in merito all’invito all’esecuzione dell’ordinanza di cui sopra

In tale sede il Comitato si è espresso con Giudizio 3614: “***In adempimento della Ordinanza n. 279/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, assegna alla SILE Costruzioni S.r.l. il termine di 15 gg dalla pubblicazione del presente verbale per integrare la documentazione presentata dalla Ditta, in data 28/09/2021, nostro prot. 0382848, con la seguente modulistica, necessaria ai sensi della DGR 660/2017, completa in ogni sua parte e che non deve essere assoggettata a modifiche rispetto a quella approvato dalla Giunta Regionale:***

- ***Modello 2 - ISTANZA PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE art. 27-bis D.Lgs. 152/2006;***
- ***Modello 3 - AVVISO PER LA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE art. 27-bis D.Lgs. 152/2006;***
- ***Modello 4 - DICHIARAZIONE VALORE DELL’OPERA AI SENSI DELL’ART. 47 DPR 445/2000 (per il pagamento degli oneri istruttori per la VIA);***
- ***Modello 9 – VIA - ELENCO ELABORATI E DOCUMENTAZIONE;***
- ***Modello 14 – DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA***”.

A riscontro di detto parere, il Proponente, con nota acquisita al n. 86277 del 07.03.22, ha inviato i modelli, richiesti ma modificati nei titoli e con nota acquisita al n. 0088719 del 07/03/2022, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa all’interno dello SRA, nell’area dedicata all’istanza, nella sezione “*integrazioni*”.

Il CCR VIA, preso atto della documentazione inviata dalla Sile Costruzioni S.r.l., in data 17/03/2022, ha espresso il Giudizio n. 3623, con il quale ha dato *mandato al Servizio Valutazioni Ambientali di avviare il*





Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Valutazione di Impatto Ambientale Art. 23 e seg. del D. Lgs. 152/06 e smi
Realizzazione di Edifici Commerciali - No Food - P.RU.S.S.T. 7-93 - Localizzati nel
Comune di Chieti e Cepagatti.

procedimento di VIA Postuma (art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii) per l'istanza in oggetto, secondo le disposizioni di cui agli artt. 23, 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ii.

A seguito del Giudizio di cui sopra, il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota n. 0112419/22 del 22/03/2022, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

In data 07/07/2022 la pratica è stata sottoposta all'attenzione del CCR VIA il quale si è espresso con Giudizio n. 3696 di "**SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLA PROCEDURA VALUTATIVA IN CORSO fino alla pubblicazione della sentenza di merito di cui in premessa e comunque per un periodo massimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente giudizio**".

Successivamente e preso atto che il TAR Sez. Pescara alla udienza di merito del 24.6.2022, ha rinviato la discussione del ricorso R.G. 399/21 alla definizione dell'attuale procedura di valutazione ambientale, il giorno **28/07/2022** la pratica è stata nuovamente sottoposta all'attenzione del CCR VIA il quale si è espresso con il **Giudizio n. 3706 di RINVIO PER LE SEGUENTI INTEGRAZIONI:**

1. *Relazionare su quanto richiesto nel giudizio n. 3478 del 29/07/2021 e nella Sentenza n. 6044/20 del Consiglio di Stato, e cioè "in cosa consista la differenza tra i lavori e come tale eventuale differenza abbia potuto incidere sui presupposti dell'azione amministrativa" ovvero "come una ipotetica VIA postuma possa incidere sul sindacato di legittimità della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi in contestazione";*
2. *Relazionare sulla compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento in oggetto; a tal proposito il Comitato demanda al Servizio Valutazioni Ambientali la parallela verifica presso i Comuni di Chieti e Cepagatti, titolari dei poteri pianificatori nei rispettivi territori;*
3. *Descrivere puntualmente e graficamente le opere realizzate e i relativi impatti generati nella fase di cantiere, indicando anche la consistenza dei materiali di cantiere ancora presenti sull'area e la modalità di gestione delle terre e rocce;*
4. *Vista la prossimità dell'area di intervento al SIR Chieti di Scalo è necessario produrre opportune cartografie di dettaglio dalle quali si evinca la localizzazione dell'area rispetto al SIR, relazionando sulle eventuali interferenze tra le attività di escavazione e di movimentazione del terreno delle opere realizzate e da realizzare con lo stesso.*
5. *Considerato che il documento di zonizzazione vigente approvato dalla Regione Abruzzo e redatto ai sensi del D.Lgs 155/10 evidenzia l'agglomerato Chieti-Pescara come area critica rispetto agli inquinanti da traffico veicolare, si ritiene necessario valutare l'effetto cumulo indotto dall'esercizio del progetto con i livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria. Osservato che le condizioni microclimatiche, in corrispondenza delle quali la simulazione indica i livelli più elevati di immissione, ragionevolmente corrispondono a quelle in cui la rete rileva livelli di inquinamento più elevati, la valutazione andrà effettuata con particolare riguardo agli inquinanti che presentano un limite espresso in termini di massimo giornaliero.*
6. *Dare evidenza delle misure fonometriche di taratura del modello di simulazione, citate a pag. 90 del documento 04_ Quadro di riferimento ambientale-impatti. Chiarire se sono state effettuate misure fonometriche di rumore residuo ante operam presso i recettori considerati e in tal caso comunicare la data di effettuazione delle stesse e produrre gli esiti; se non recenti o se non effettuate, effettuare le misure e conseguentemente aggiornare lo studio di impatto acustico.*

La ditta nota acquisita in atti al n. 304566 del 16/08/2022, ha provveduto a comunicare l'avvenuto caricamento delle integrazioni sullo SRA.

Inoltre, visto quanto indicato al punto 2 del Giudizio sopra riportato, il servizio scrivente, con nota 300640 del 09/08/2022, ha richiesto ai Comuni di Chieti e Cepagatti di "**[...] relazionare in merito alla compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento in oggetto, [...]**".

A seguito di detta richiesta sono pervenute le seguenti note i cui contenuti saranno illustrati in sede di CCR VIA:

- Comune di Cepagatti acquisita al n. 214027 del 29/08/22;
- Comune di Chieti acquisita al n. 330792 del 13/09/2022.





Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Valutazione di Impatto Ambientale Art. 23 e seg. del D. Lgs. 152/06 e smi
Realizzazione di Edifici Commerciali - No Food - P.RU.S.S.T. 7-93 - Localizzati nel
Comune di Chieti e Cepagatti.

RISCONTRO AL GIUDIZIO N. 3706 DEL 28/07/2022

Di seguito sono riportate le integrazioni presentate dalla Ditta, con nota n. 304566 del 16/08/2022, a seguito del Giudizio 3706/22.

Punto 1: *Relazionare su quanto richiesto nel giudizio n. 3478 del 29/07/2021 e nella Sentenza n. 6044/20 del Consiglio di Stato, e cioè “in cosa consista la differenza tra i lavori e come tale eventuale differenza abbia potuto incidere sui presupposti dell’azione amministrativa” ovvero “come una ipotetica VIA postuma possa incidere sul sindacato di legittimità della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi in contestazione.*

In relazione al punto 1) delle richieste del CCR VIA il tecnico afferma che: “L’integrazione richiesta si ritiene esuli dalle competenze tecniche nostre e del CCR VIA perché di fatto afferisce esclusivamente a tematiche di natura legale-amministrativa, già affrontate dal TAR Pescara nella Ordinanza n. 279/2021”.

Punto 2: *Relazionare sulla compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento in oggetto; a tal proposito il Comitato demanda al Servizio Valutazioni Ambientali la parallela verifica presso i Comuni di Chieti e Cepagatti, titolari dei poteri pianificatori nei rispettivi territori.*

In relazione al punto 2) delle richieste del CCR VIA il tecnico afferma che: “La richiesta integrativa espressa, apre il tema della compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento, finalizzata al rilascio di un PAUR. Cosa questa assolutamente contraria a quanto disposto dal TAR Pescara, che fa invece esplicito riferimento ad un procedimento di V.I.A. Postuma, volto esclusivamente a rinnovare la V.I.A. n. 1925 del 2012, senza rimettere in discussione la compatibilità urbanistico - edilizia degli interventi in parola, per i quali esistono titoli già da tempo rilasciati. In tale ottica la richiesta di integrazione appare non solo forviante, ma anche in contrasto con lo stato tecnico-procedimentale impostato, in ossequio alle Leggi dello Stato”.

Punto 3: *Descrivere puntualmente e graficamente le opere realizzate e i relativi impatti generati nella fase di cantiere, indicando anche la consistenza dei materiali di cantiere ancora presenti sull’area e la modalità di gestione delle terre e rocce.*

In relazione al punto 3) delle richieste del CCR VIA il tecnico riporta un riassunto degli iter autorizzativi edilizi che hanno portato alla realizzazione di quanto presente allo stato di fatto ed una breve descrizione di come sono costituiti gli edifici stessi.

Interventi ricadenti nel COMUNE DI CEPAGATTI

Il tecnico afferma che la costruzione di cui al PdC n. 54 del 05.08.2013, risulta completata per la parte strutturale (pali, fondazioni, elevazioni, coperture, tamponamenti) per la totalità della superficie coperta assentita pari a mq. 11.094,00 - Blocchi denominati B03 e B04, raffigurati nella precedente planimetria d’insieme.

Interventi ricadenti nel COMUNE DI CHIETI

Il tecnico afferma che risultano concluse le strutture di fondazione (pali, plinti e travi di collegamento) eccetto che per n. 4 plinti del blocco C, le strutture in elevazione risultano completate al 66-67%; viceversa, l’ammontare delle opere strutturali di copertura e dei tamponamenti perimetrali è pari al 15-16%.


Rispetto alla superficie complessiva di progetto pari a mq. 14.280 per le porzioni evidenziate in rosso nella pianta n° 1 sottostante per un totale di 6.020 mq, sono state realizzate tutte le opere strutturali in elevazione compresa la struttura di copertura in legno e c.a.p., parte dei pannelli verticali di tamponamento, vedi foto n. 10 della perizia tecnica.





Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Valutazione di Impatto Ambientale Art. 23 e seg. del D. Lgs. 152/06 e smi
Realizzazione di Edifici Commerciali - No Food - P.R.U.S.S.T. 7-93 - Localizzati nel
Comune di Chieti e Cepagatti.



Pianta n° 1 - Lotto B1-B2-C

Il tecnico afferma che le opere ancora da eseguire sono le seguenti:

- 1) il trascurabile completamento delle fondazioni nel comune di Chieti, blocco C; tale blocco prevede la costruzione di pali di diverso diametro, tutti realizzati e plinti isolati di cui n. 4 ancora da costruire.
- 2) strutture in elevazione e solai del piano terra, del piano primo e del piano secondo della porzione Nord di mq. 2.135 circa;
- 3) il totale montaggio di parte del blocco B1-B2 di mq. 6.125 (di cui 2.035 lato Sud e mq. 4.090 zona centrale) le cui strutture costituite da travi e pilastri e pannelli;
- 4) Il montaggio del pannello battentato di copertura di tutti i blocchi (C e B1-B2), già approvvigionato e accatastato in cantiere per 6.550 mq.

Le finiture interne e gli impianti tecnologici non risultano realizzati su tutti gli edifici di entrambi i comuni; le vetrine ed i serramenti di facciata, così come le pensiline in metallo risultano già in stato di avanzata esecuzione assemblaggio presso le officine delle ditte appaltatrici; risultano ancora da realizzare i sottoservizi e i parcheggi pertinenziali.

Nel documento prodotto dalla ditta "All. B, Consistenze e terra", il tecnico ha computato le strutture fuori terra non ancora montate, costituite da travi in cemento e legno, pilastri e pannelli coibentati, che risultano prodotte ed accatastate parte in cantiere per circa 246 mc. e parte presso lo stabilimento del prefabbricatore di San Salvo per circa 797 mc.

Impatti in fase di cantiere

In merito agli impatti per quanto realizzato, il tecnico riporta alcune considerazioni relativamente alle matrici atmosfera, rumore, suolo e sottosuolo, acque, biodiversità.

Atmosfera

La durata dei lavori è prevista in circa 15 mesi sul presupposto del programma lavori dell'impresa, del tutto compatibile con la tempistica residua.

Numerose pubblicazioni scientifiche internazionali permettono di correlare la superficie di cantiere con un fattore emissivo di polveri (intese come *PTS - Polveri Totali Sospese*) intrinseco alle attività svolte.

Il tecnico dichiara che nel caso in oggetto il fattore emissivo scelto è quello inserito nella pubblicazione "EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2013" al capitolo "2.A.7.b Construction and Demolition" dove viene fornito un fattore emissivo relativo alle varie operazioni di cantiere (dalle demolizioni alla realizzazione delle elevazioni, passando per scavi e modellazioni dei terreni).

Tale valore è pari a 100 kg di *PTS* per ettaro di cantiere e per mese di attività.





Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Valutazione di Impatto Ambientale Art. 23 e seg. del D. Lgs. 152/06 e smi
Realizzazione di Edifici Commerciali - No Food - P.RU.S.S.T. 7-93 - Localizzati nel
Comune di Chieti e Cepagatti.

Ai fini della valutazione degli impatti sulla matrice in questione, il tecnico ripropone il calcolo già illustrato con lo SIA, ribadendo la valutazione già espressa nello S.I.A. depositato ovvero che gli impatti a carico della matrice atmosfera, anche in fase di cantiere, sono da considerarsi come **POCO SIGNIFICATIVI**.

Rumore

Il tecnico afferma che le attività potenzialmente più critiche per le emissioni rumorose in fase di cantiere sono quelle iniziali e concentrate nei primi mesi che comprendono scavi, rinterri e la realizzazione delle strutture edili. Queste attività sono caratterizzate dalla presenza di macchine ed attrezzature da cantiere particolarmente rumorose (escavatori, carrelli telescopici, generatori elettrici, ecc) e dal traffico indotto soprattutto pesante; **nel caso in esame le attività molto rumorose sul territorio di Cepagatti sono terminate mentre per quelle insistenti sul territorio di Chieti risultano essere completate al 67%.**

Il tecnico dichiara che :

- il proponente, deve richiedere la deroga ai limiti definiti dal DPCM 14/11/97 per l'intera durata del cantiere edile;
- il cantiere è stato e sarà attivo esclusivamente in periodo diurno.
- si sono rispettate le prescrizioni di carattere generale quali ad esempio misure organizzative atte a limitare l'uso di macchine particolarmente rumorose, l'utilizzo di mezzi pesanti silenziati e comunque marcati CE.

Definizione del buffer d'effetto

Le sorgenti in fase di cantiere sono riconducibili alle attività temporanee, che vanno in deroga rispetto ai limiti previsti dalla legge 447/95 e relativi decreti attuativi. Il tecnico afferma che la pressione sonora presso i ricettori più vicini, non ha comunque superato il valore di 75 dB valutato come livello equivalente (medio) sull'intero periodo diurno e che durante la fase di cantiere sono state prodotte emissioni rumorose riconducibili alle componenti residenziali, comprese quindi tra i 55 e di 60 db.

Nel descrivere il modello di propagazione acustica il tecnico ha considerato le sorgenti sonore come puntiforme ed ha preso in considerazione, descrivendole, le seguenti cause di attenuazione sonora:

- Attenuazione per riflessione del terreno;
- Attenuazione per la presenza di ostacoli/rilievi;
- Assorbimento atmosferico,
- Precipitazioni o nebbie;
- Presenza di vegetazione ;
- Fluttuazioni dovute al vento, ai gradienti di temperatura, a turbolenza atmosferica, ecc.

Nella pratica, a vantaggio della sicurezza e nel rispetto del principio di massima precauzione, il tecnico ha considerato solo i fenomeni di trasmissione senza considerare alcun fenomeno di attenuazione, quali la riduzione delle emissioni dovuta alla presenza di altri edifici fra area d'intervento e i ricettori.

Si riporta nella tabella seguente l'attenuazione del rumore in funzione della distanza ipotizzando, per una condizione di sicurezza, una sorgente il cui livello equivalente è pari a 90 dBA.

Tabella III: Attenuazione del rumore in funzione della distanza.

Livello di emissione acustica	Rumore alla sorgente	Distanza dalla sorgente					
		20 m	50 m	100 m	200 m	300 m	500 m
dBA	90	64	56	50	44	40	35,5

In considerazione a quanto riportato nello S.I.A. in merito alla matrice rumore, ed in riferimento a quanto espresso con le presenti considerazioni, il tecnico ribadisce la valutazione già espressa nello S.I.A., ovvero che gli impatti a carico della matrice rumore, anche in fase di cantiere, sono considerati **POCO SIGNIFICATIVI**.





Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Valutazione di Impatto Ambientale Art. 23 e seg. del D. Lgs. 152/06 e smi
Realizzazione di Edifici Commerciali - No Food - P.R.U.S.S.T. 7-93 - Localizzati nel
Comune di Chieti e Cepagatti.

Matrice Suolo e Sottosuolo

Contaminazione di suolo e sottosuolo

Il tecnico afferma che nella fase di cantiere non è previsto l'utilizzo di materiali potenzialmente inquinanti.

In fase di cantiere la contaminazione può avvenire per incidenti o rotture dei mezzi d'opera se non correttamente mantenuti e la fase critica risulta in particolare la realizzazione degli scavi. Queste situazioni possono verificarsi con maggiore probabilità e frequenza in caso di utilizzo di mezzi in cattive condizioni, di mancanza di un adeguato programma di manutenzione, quando il personale addetto ai lavori non ha ricevuto adeguata formazione circa gli accorgimenti necessari a non provocare sversamenti ed a verificare il buono stato dei mezzi, e quando la direzione lavori e i responsabili non fanno rispettare il giusto modus operandi.

Durante la realizzazione dei lavori è stato in ogni caso predisposto un apposito piano di manutenzione dei mezzi per il controllo e la prevenzione rispetto a questo tipo di incidenti che comunque, nella fase di cantiere finora eseguiti, non sono avvenuti.

In considerazione di quanto riportato nello SIA in merito alla matrice suolo e sottosuolo, ed in particolare in merito al paragrafo "4.1.3 Contaminazione della matrice suolo e sottosuolo" dove già erano stati considerati gli impatti per la fase di cantiere, il tecnico conferma, anche a fronte di quanto sopra riportato, la valutazione già espressa nello SIA agli atti anche nello specifico della parte di cantiere già realizzata e quindi gli impatti a carico della matrice sono considerati **TRASCURABILI**.

Consumo di risorsa (suolo e sottosuolo)

Il tecnico dichiara che i movimenti terra complessivi ammontano a 14.100 mc di cui 5.500 riferibili ai soli fabbricati, che allo stato attuale sono pressoché completati, e 8.600 mc circa per la realizzazione dei sottoservizi ricompresi nelle opere di urbanizzazione ancora da eseguire saranno totalmente riutilizzati in sito.

In considerazione a quanto riportato nello S.I.A. in merito alla matrice suolo e sottosuolo in particolare nel paragrafo "4.1.2 Consumo di risorsa" ed a quanto riportato nella Sintesi non Tecnica dello S.I.A. nel paragrafo "6.3 Suolo e sottosuolo – Consumo di risorse non rinnovabili", all'interno dei quali sono già stati considerati gli impatti per la fase di cantiere sulla base di movimenti terra per complessivi 15.000 mc circa; il tecnico conferma la valutazione già espressa nello S.I.A. agli atti anche nella specifica parte di cantiere già realizzata, ovvero che gli impatti a carico della matrice suolo e sottosuolo sono considerati **TRASCURABILI**.

Matrice Flora, Fauna, Ecosistemi e Salute Pubblica

Il tecnico, alla luce di quanto riportato nelle precedenti considerazioni circa gli impatti di cantiere legati alle emissioni polverose e rumorose, in considerazione anche di quanto riportato nello Studio di Impatto Ambientale, ritiene idoneo confermare quanto già riportato nello SIA depositato, ovvero che la valutazione degli impatti a carico della matrice Flora Fauna ed Ecosistemi sono considerati **TRASCURABILI**, mentre la valutazione degli impatti a carico della matrice Salute Pubblica sono considerati **POCO SIGNIFICATIVI**.

Gestione terre e rocce

La ditta ha prodotto il documento "Perizia tecnica", nella quale sono descritti i movimenti di terra previsti e già realizzati, come di seguito riassunto.

La superficie territoriale interessata dalle costruzioni per complessivi mq. 82.380, si presenta pianeggiante, con quota relativa media di + 31,54. Le superfici dell'intero ambito di mq. 82.380 distinte in base alla destinazione d'uso, sono le seguenti:

- Superficie coperta dei fabbricati comune di Cepagatti mq. 11.094 già portate in quota con materiale arido di nuovo acquisto, pronta a ricevere la relativa pavimentazione;





Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Valutazione di Impatto Ambientale Art. 23 e seg. del D. Lgs. 152/06 e smi
Realizzazione di Edifici Commerciali - No Food - P.R.U.S.S.T. 7-93 - Localizzati nel
Comune di Chieti e Cepagatti.

- Superficie coperta dei fabbricati comune di Chieti mq. 14.280 da portare in quota (+ 25 cm) in parte con materiale in sito, in parte con nuovo materiale arido;
- Superficie aree verdi mq. 2.250
- Superficie marciapiedi da piastrellare mq. 4.000
- Superficie marciapiedi da realizzare in autobloccanti (drenanti) mq. 1.305
- Superficie parcheggi in autobloccanti (drenanti) mq. 17.760
- Superficie area carico/scarico mq. 11.767
- Aree asfaltate (di manovra) mq. 16.764
- Altre aree a disposizione mq. 3.160.

Il tecnico afferma che durante la prima fase di cantiere la società ha affidato i lavori di scavo e reinterri, riferiti ai fabbricati, alla società Emoter di Chieti, che con protocollo Arta del novembre e dicembre 2018 comunicava il riuso, ai sensi di legge, di circa 5.500 mc.

Allo stato, le attività di movimento terra riferite ai fabbricati sono pressoché completate.

La realizzazione delle opere di Urbanizzazione non comporterà rimodellamenti significativi che possano determinare alterazione alla stabilità dei luoghi, né tantomeno si prevedono scavi profondi.

Il tecnico ha redatto i computi metrici riferiti ai movimenti terra rinvenuti dagli scavi per la realizzazione dei sottoservizi e dei reinterri/rilevati ancora da eseguire.

Il tecnico afferma quindi che la quantità di terre/rocce da scavare, ammontante a mc. 8.600 circa, sarà totalmente riutilizzata in sito.

Punto 4. *Vista la prossimità dell'area di intervento al SIR Chieti di Scalo è necessario produrre opportune cartografie di dettaglio dalle quali si evinca la localizzazione dell'area rispetto al SIR, relazionando sulle eventuali interferenze tra le attività di escavazione e di movimentazione del terreno delle opere realizzate e da realizzare con lo stesso.*

In relazione al punto 4) delle richieste del CCR VIA il tecnico afferma, come si evince dalla tavola sotto riportata, che l'area di cui ai PUA n.905 e n.909 del Comune di Chieti e PdC n.54 del Comune di Cepagatti non interferisce con il perimetro del S.I.R..


In merito agli interventi di miglioramento idraulico già realizzati all'interno del perimetro del S.I.R., il tecnico chiarisce che gli stessi sono stati progettati a seguito di importanti campagne geognostiche che hanno permesso di acquisire un'approfondita conoscenza del quadro geologico, geotecnico ed idrogeologico e quindi di progettare e adottare le migliori tecniche realizzative, atte anche a minimizzare gli impatti sulle diverse matrici ambientali. Il tecnico afferma che i lavori sono stati infatti fattualmente progettati ed eseguiti in ottemperanza ai dettami dell'Ordinanza del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara prot. RA/312705 del 12.12.2013 e collaudati con Certificato di collaudo del 20/10/2017.






Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Valutazione di Impatto Ambientale Art. 23 e seg. del D. Lgs. 152/06 e smi
Realizzazione di Edifici Commerciali - No Food - P.RU.S.S.T. 7-93 - Localizzati nel
Comune di Chieti e Cepagatti.



Punto 5. Considerato che il documento di zonizzazione vigente approvato dalla Regione Abruzzo e redatto ai sensi del D.Lgs 155/10 evidenzia l'agglomerato Chieti-Pescara come area critica rispetto agli inquinanti da traffico veicolare, si ritiene necessario valutare l'effetto cumulo indotto dall'esercizio del progetto con i livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria. Osservato che le condizioni microclimatiche, in corrispondenza delle quali la simulazione indica i livelli più elevati di immissione, ragionevolmente corrispondono a quelle in cui la rete rileva livelli di inquinamento più elevati, la valutazione andrà effettuata con particolare riguardo agli inquinanti che presentano un limite espresso in termini di massimo giornaliero.

In relazione al punto 5) delle richieste del CCR VIA il tecnico dichiara quanto segue.
Come riferimento della qualità dell'aria della zona è stata considerata la stazione di Chieti- Scuola Antonelli che si trova a poco più di 3 Km di distanza dalla zona di progetto.





Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Valutazione di Impatto Ambientale Art. 23 e seg. del D. Lgs. 152/06 e smi
Realizzazione di Edifici Commerciali - No Food - P.R.U.S.S.T. 7-93 - Localizzati nel
Comune di Chieti e Cepagatti.

I dati di qualità dell'aria per la stazione di Chieti sono riportati nella tabella seguente:

VALORI DI FONDO	DI	2017 [µg/mc]	2018 [µg/mc]	2019 [µg/mc]	2020 [µg/mc]	2021 [µg/mc]	LIMIT E D.Lgs 155/10 [µg/mc]
PM10	(90.4°) valori giornalieri	36.21	38.04	29.41	36.82	33.11	50
PM10	media annua	21.13	21.45	14.46	20.90	20.26	40
PM2.5	media annua	14.65	14.98	10.55	14.94	13.87	25
NO2	media annua	-	7.91	16.02	13.93	14.83	40
Benzene		-	0.82	0.60	0.70	0.60	5

Il tecnico dichiara che il D.Lgs. 155/2010 per il PM10 a scala giornaliera, prevede un limite di 50 µg/mc da non superare per più di 35 volte l'anno, quindi per poter confrontare il limite di 50 µg/mc con i dati osservati si calcola il 90.4° percentile e che come si osserva, in nessun anno si osserva il superamento del limite consentito. Il tecnico riporta quindi i risultati delle simulazioni di dispersione dei contaminanti in atmosfera generati dal progetto così come cumulati con quelli delle centraline di qualità dell'aria di Chieti:

	MASSIMO VALORE DI FONDO CENTRALINA CHIETI [µg/m3]	PROGETTO [µg/mc]	CUMULO [µg/mc]	LIMITE D.Lgs 155/10 [µg/mc]	% del contributo del progetto rispetto al VL [µg/mc]	
PM10	(90.4°) valori giornalieri	38.04	1.06	39.10	50	2%
PM10	media annua	21.45	0.54	21.99	40	1%
PM2.5	media annua	14.98	0.38	15.36	25	2%
NO2	media annua	16.02	1.27	17.29	40	3%
Benzene		0.82	0.26	1.08	5	5%

Il tecnico conclude che, anche considerando l'effetto cumulo indotto dall'esercizio del progetto con i livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, non si riscontrano superamenti dei limiti normativi.





Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Valutazione di Impatto Ambientale Art. 23 e seg. del D. Lgs. 152/06 e smi
Realizzazione di Edifici Commerciali - No Food - P.RU.S.S.T. 7-93 - Localizzati nel
Comune di Chieti e Cepagatti.

Punto 6. *Dare evidenza delle misure fonometriche di taratura del modello di simulazione, citate a pag. 90 del documento 04_Quadro di riferimento ambientale-impatti. Chiarire se sono state effettuate misure fonometriche di rumore residuo ante operam presso i recettori considerati e in tal caso comunicare la data di effettuazione delle stesse e produrre gli esiti; se non recenti o se non effettuate, effettuare le misure e conseguentemente aggiornare lo studio di impatto acustico*

In relazione al punto 6) delle richieste del CCR VIA il tecnico dichiara quanto segue.

Le misure fonometriche impiegate nella taratura del modello previsionale, richieste, sono state eseguite in concomitanza con le rilevazioni del traffico per caratterizzare lo stato di fatto e sono riportate in dettaglio all'interno di schede riassuntive nello SIA.

Il tecnico quindi riporta integralmente, quanto contenuto nel documento "03_quadro di riferimento ambientale", allegando anche le schede dei rilievi fonometrici proposte.



Figura 2.5.7.2/I: Punti di rilievo/controllo.

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Il Gruppo Istruttorio

Dott. Pierluigi Centore

